

**Immissione in rete di Biometano**  
**Adempimenti di cui all'articolo 6.1 dell'Allegato A alla delibera 46/2015**  
**Linee guida**  
**per le associate di Anigas Assogas, e Utilitalia**

## Premessa

Il presente documento si propone di individuare linee di indirizzo per la predisposizione di una piattaforma minima comune che consenta ai distributori di gas naturale associati ad Anigas, Assogas e Utilitalia, di adempiere alla disposizione di cui al Titolo 3 dell'allegato A della Delibera 46/15 (Direttiva) in materia di "Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti" con particolare riferimento ai contenuti che il Distributore deve individuare e pubblicare, anche sul proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 6.1 (pubblicità e trasparenza).

I contenuti di seguito esposti rappresentano pertanto le risultanze delle attività svolte da un apposito gruppo di lavoro interassociativo istituito per la standardizzazione di una metodologia di valutazione della richiesta di immissione di biometano con riferimento in particolare alla compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza (Art. 5.1), atta a garantire un'applicazione non discriminatoria delle procedure individuate nella Direttiva (Art. 6.2).

## Linee guida

### Definizioni:

Ai fini delle presenti linee guida si considera:

**Gestore:** soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale.

**Impianto di connessione alla rete:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione;

**Impianto di distribuzione,** ai sensi del RQDG, (Allegato A Del. 574/13): rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice;

**Linea diretta,** ai sensi del DM 16 aprile 2008: gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare alla rete di distribuzione.

**Produttore di biometano o produttore:** persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.

**Punto di immissione:** è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano.

**Regolamento di Connessione:** documento parte integrante del contratto che stabilisce gli obblighi tra il Gestore e il Richiedente nella realizzazione dell'impianto di connessione

**Regolamento di Esercizio** documento parte integrante del contratto che stabilisce gli obblighi tra il Gestore e Produttore nell'esercizio dell'immissione di biometano nei punti di immissione

**Rete di distribuzione:** rete facente parte dell'impianto di distribuzione utilizzata per l'alimentazione delle utenze diffuse che assieme alle linee dirette costituisce l'impianto di distribuzione.

**Richiedente:** persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione e può realizzare la connessione all'impianto di distribuzione.

Stante le terminologie sopra riportate la forma espositiva segue una declinazione ampliata dell'elenco puntuale dell'articolo 6.1 che dice:

## Articolo 6

### Pubblicità e trasparenza

6.1 Il gestore di rete individua e pubblica, anche sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

#### a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete

In coerenza con quanto previsto dalla delibera 46/2015/R/gas e quindi in vigore della situazione di standstill, per il biometano da immettere in rete andrà fatto riferimento alle specifiche di qualità del gas naturale contenute nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013.

In particolare il biometano dovrà essere "tecnicamente libero" da tutti i composti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" e s.m.i., intendendo con tale espressione che i suddetti composti/elementi risultino entro una soglia di ammissibilità pari al limite massimo riportato nel citato rapporto tecnico UNI/TR 11537.

In relazione all'odorizzazione, l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

#### b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

Condizione necessaria per l'ammissibilità di una richiesta di connessione è la fornitura di quanto richiesto all'art. 8 della Del. 46/15, integrato di quanto segue:

- punto 8.1 punto a): compilazione del modulo allegato con i dati del richiedente e del produttore se diverso dal richiedente.
- punto 8.1 punto b):
  - 1) copia dell'atto notarile da cui risulta l'intestatario/i del/i proprietario/i e visura catastale delle particelle dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere.

- 2) Nulla da aggiungere.
- 3) Nulla da aggiungere.
- 4) Estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d'uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell'impianto. Qualora il produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno: titolo d'uso del terreno (contratto d'affitto, comodato d'uso, etc.). Autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia al gestore di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto entro la data prevista per l'avvio lavori di cui al punto 2) e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto entro la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di cui al punto 3).
- 5) Lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato **UNI/TR 11537**, ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente. Unitamente per entrambe le casistiche di una planimetria generale dell'impianto, una corografia con ubicazione dell'impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
  - caratteristiche tecniche dell'impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell'impianto, modalità di gestione, etc.);
  - portata oraria minima di immissione;
  - portata oraria massima di immissione;
  - Volume medio di produzione annua previsto;
  - profili medi previsti di immissione:
    - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
    - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione;
    - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
    - profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;
- 6) Oltre a quanto sopra il Richiedente ovvero tramite lui il Produttore se persona diversa dal richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:
  - a) impegno all'adesione da parte del richiedente al Regolamento di Connessione e impegno a far sottoscrivere al produttore il Regolamento di Esercizio del gestore pena la perdita del diritto di immettere biometano in rete da parte dell'impianto di produzione oggetto di richiesta di connessione.
  - b) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza dell'impianto al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
  - c) apposita dichiarazione con cui il Produttore si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla UNI/TR 11537 e l'assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione.

In relazione punto 6 lettera b) l'accertamento da parte del Gestore di cui alla Delibera 46/15, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva. Resta fermo che in tutti i casi il Gestore non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente. In sede di presentazione della richiesta il Richiedente e il Produttore se persona diversa, dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il gestore potrà

negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente. Il Gestore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 2, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

### **c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione**

**Premesso che:**

1. ai fini degli obiettivi del presente documento si considera ogni impianto di distribuzione privo di capacità di stoccaggio;
2. la rete di distribuzione di ogni sistema è caratterizzata da estrema variabilità di consumi dovuta a:
  - a. variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze;
  - b. potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze.
3. l'immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del produttore che da parte del gestore della rete (art. 2.4 dell'allegato A Del. 46/2015), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio;
4. ai fini della corretta continuità di erogazione, l'alimentazione tramite biometano non deve mai sostituirsi completamente all'alimentazione tramite RE.MI. Il gestore definirà le modalità di immissione (pressioni e portate) al fine di garantire la sicurezza e la continuità della gestione, sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di immissione.

Stante quanto sopra riportato, l'immissione di biometano dovrà avvenire sulla porzione di rete costituita da linee dirette.

Ciò premesso, al fine di individuare il/i punto/i di potenziale immissione di biometano in rete si procede come segue:

- 1) individuazione del/degli impianto/i di distribuzione geograficamente più prossimo/i al sito di produzione.
- 2) Per ognuno degli impianti di cui al punto precedente, il gestore individua il profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano nell'impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto e tenendo conto delle eventuali precedenti richieste di immissioni di biometano. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano comunicato dal richiedente non è mai superiore al profilo precedentemente definito, l'impianto di distribuzione in esame è potenzialmente compatibile con l'immissione di biometano. In caso contrario l'impianto non è compatibile.
- 3) Per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui al punto precedente, il gestore individua le condotte, facenti parte delle linee dirette, potenzialmente idonee all'immissione di biometano sulla base del profilo comunicato dal richiedente, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.
- 4) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora siano presenti condotte idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, il gestore individua il/i punto/i ottimali di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.
- 5) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata ammissibile, il gestore comunica al richiedente l'ubicazione del/i punto/i di immissione nell'ambito dell'invio del preventivo di spesa di cui all'art. 9, punto 9.2 della Del. 46/15. In caso contrario il gestore comunica al richiedente l'esito e la motivazione della valutazione di ammissibilità di cui all'art. 9, punto 9.1 della Del. 46/15.

**d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;**

Premesso che il Gestore può rendersi disponibile per eventuali prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 3.2 del CDRT della Distribuzione, ed in particolare sulla preventiva fase interlocutoria di valutazione di fattibilità tecnica di una potenziale connessione, sul sito internet dell'azienda dovrà essere riportata la procedura ufficiale e di dettaglio della richiesta di connessione con personalizzazione degli art. 7, 8, 9 e 10 che comprenderà le seguenti fasi:

- 1) Ricevuta la richiesta di connessione di cui all'articolo l'art. 8, contenente l'elenco di tutti i documenti indicati al punto *b) criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione* del presente documento, Il Gestore provvede a svolgere le attività sopradescritte per la localizzazione del punto di immissione.
- 2) Successivamente il Gestore ed il Richiedente concordano l'ubicazione del Punto di immissione sottoscrivendo un apposito Verbale di Ubicazione (possibilmente da rendere disponibile sul sito WEB). Ove non fosse possibile contattare il soggetto Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso o identificare il Punto di immissione entro il termine di due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 9.1 della delibera 46/15, la stessa verrà considerata decaduta.
- 3) Identificato l'impianto di connessione come collegamento dall'organo di presa presso l'impianto di produzione al punto di immissione in rete concordato, il Gestore provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato, ivi compresi, Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di misura. Nel progetto sono compresi gli opportuni gli apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per l'intercettazione del gas necessari al Gestore ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione.
- 4) Una volta definito l'investimento, il Gestore provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente. La metodologia di calcolo del contributo è riportata all'articolo 17.1 della delibera 46/15, fermo restando che ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni.
- 5) Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, ai sensi dell'articolo 9.1 lettera a) il Gestore provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero, ai sensi della lettera b), l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra

**e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;**

Si ipotizza di lasciare discrezionalità su cosa riportare sul sito alle singole aziende in merito al punto, in conformità ed in estensione di quanto riportato all'art. 13, punto 13.3 della Del. 46/15.

**f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.**

Gli impianto di connessione dovrà essere realizzato conformemente a quanto contenuto nel Regolamento di Connessione e in piena osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Riferimenti normativi:**

- Legge 1083/1971 *“Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”*
- D.lgs. 164/2000 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007-*“Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”*
- D.lgs. 22/2007 *“Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”*
- Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*
- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 - *Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale*
- Decreto Ministeriale 3 Febbraio 2016 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”*
- UNI EN 437/2009 *“Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi”*
- UNI 9167/2009 *“Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo”*
- UNI 7133 *“Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Parti 1, 2 3 e 4*
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11537/2014 *“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale”*
- Specifica Tecnica UNI TS 11567/2014 *“Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa”*
- Delibera AEEGSI 46/2015/R/gas *“Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”*
- Delibera AEEGSI 210/2015/R/gas *“Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione”*